



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

ACCORDO TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli con sede in Palermo, Piazza Nicola Leotta, 4 - P. IVA 05841770828 rappresentata dal Direttore Generale dell'Azienda, Dott. Roberto Colletti, domiciliato per la carica presso l'A.R.N.A.S. (di seguito denominata ARNAS)

E

La Casa di Cura Serena S.p.A., con sede in Palermo, Viale Regione n.1470, P. IVA/C.F. 00611390824 rappresentata dalla sig.ra Adele Panciera, nella qualità di Presidente, domiciliata per la carica presso la stessa Casa di Cura (di seguito denominata Casa di Cura).

PREMESSO

- che con atto n. 75 del 4 febbraio 2020 è stata rinnovata la convenzione stipulata con la Casa di Cura Serena S.p.A., finalizzata a garantire la continuità assistenziale dei pazienti in casi di emergenze cliniche, in applicazione al D.A. n.890 del 17 giugno 2002, avente validità di anni uno dal 27/02/2020;
- che con nota prot.n.52 del 23/02/2021 la Casa di Cura Serena S.p.A. ha richiesto il rinnovo della suddetta convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L' ARNAS concede alla Casa di Cura la disponibilità ad accogliere i pazienti con eventuali complicazioni, trattati presso la medesima Casa di Cura.

Art. 2 - In casi di ricovero in emergenza dei pazienti, il Responsabile Sanitario della Casa di Cura è tenuto ad osservare le modalità organizzative definite dalla Direzione Aziendale dell' ARNAS meglio specificate negli Allegati al presente accordo:

- All."A" – Protocollo per le fasi di ammissione, cura e dimissione dei pazienti in emergenza;
- All."B" – Policy di trasferimento presso Arnas Civico;

Art. 3 -- In caso di ricovero in emergenza dei pazienti, il Responsabile Sanitario della Casa di Cura si impegna a fornire tutte le informazioni cliniche relative al paziente ricoverato.

Art. 4 - La remunerazione per le prestazioni effettuate dall'ARNAS segue le procedure di finanziamento regionale del SSN.

Art. 5 - Il Legale Rappresentante della Casa di Cura si impegna a comunicare, con tempestività, le variazioni relative all'assetto societario, alla sede ed all'eventuale cessazione dell'attività.

Art. 6 – Il presente accordo ha la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione, con facoltà di revoca, qualora la casa di cura non dovesse attenersi al Protocollo operativo di cui agli All."A" e "B".

Per la Casa di Cura Serena S.p.A
Il Presidente
Sig.ra Adele Panciera

31 MAR. 2021

Per l'Azienda Ospedaliera
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Colletti